



COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

Provincia di Pavia

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 45 del 19-12-2025

OGGETTO: Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Modifica Regolamento e aliquote per l'anno 2026.

L'anno duemilaventicinque addì diciannove del mese di dicembre alle ore 21:07, nella solita sala delle adunanze si è riunito il **Consiglio Comunale** regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **Ordinaria** ed in **Prima** convocazione.

All'appello risultano presenti:

MILANESI VALENTINO	Presente
ROVATI DAVIDE	Presente
FASANI GIORGIO	Presente
CHIODI NADIA	Presente
RICCARDI LUCA	Presente
URSINO GIANFRANCO	Presente
SCAGLIOTTI DAVIDE	Presente
MONTAGNA ANNAMARIA	Presente
FERRO ANDREA	Assente
VASILAS GRIGORE	Presente
PICCININI MASSIMO	Assente
FIORDALISE ANNA	Assente
MOIO BRUNO	Assente

Totale Presenti 9, Assenti 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor **MILANESI VALENTINO**, nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **Marchesi Emanuela**. La seduta è Pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2026/2028;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 39 del 20.12.2024 con la quale era stato confermato il Regolamento disciplinante l'addizionale comunale IRPEF, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30.05.2022, con cui sono state approvate le seguenti aliquote:

- 1) aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,40 %
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,60 %
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,70 %
Oltre € 50.000	0,80 %

- 2) una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

Richiamato il decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 con il quale si è dato attuazione al primo modulo della riforma fiscale che prevede dal 1° gennaio 2024 il passaggio da 4 a 3 degli scaglioni IRPEF, dando la possibilità ai comuni di mantenere le addizionali calcolate sui vecchi 4 scaglioni fino al 2028.

Ritenuto di dover riparametrare le aliquote IRPEF ai nuovi tre scaglioni di reddito al fine di non appesantire complessivamente la tassazione finale;

Ritenuto pertanto opportuno modificare le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF stabilendo:

- 1) aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 28.000	0,58%
Da € 28.001,00 e fino a € 50.000	0,79%
Oltre € 50.000	0,80%

- 2) una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 15.000,00 euro;

Quantificato presuntivamente in € 318.887,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote e dell'esenzione di cui sopra;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, contabile da parte dei Responsabili di servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, sono stabilite le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 28.000	0,58%
Da € 28.001,00 e fino a € 50.000	0,79%
Oltre € 50.000	0,80%

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 15.000,00;
2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.

2. di quantificare presuntivamente in € 318.887,00 il gettito derivante dalla variazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili introdotti con il D.Lgs. 118/2011;
3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e ex art.147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Si apre la discussione sottoriportata

Il Sindaco illustra attraverso supporto di slides la scelta di adottare tre aliquote per l'applicazione dell'addizionale all'IRPEF, in luogo delle precedenti quattro, aumentando la soglia di esenzione da euro 10.000 a euro 15.000, precisando che i contribuenti esentabili sono circa 820. La modifica, precisa il Sindaco, tutela i redditi più bassi.

Il Sindaco pone in votazione la deliberazione, con voto unanime favorevole.

Il Sindaco pone in votazione l'immediata esecutività, con voto unanime favorevole.

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

CONSIGLIERI presenti	9
CONSIGLIERI astenuti	0
VOTI favorevoli	9
VOTI contrari	0

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e ex art.147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

SUCCESSIVAMENTE

Considerata l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

CONSIGLIERI presenti	9
CONSIGLIERI astenuti	0
VOTI favorevoli	9
VOTI contrari	0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 45 del 19-12-2025

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
MILANESI VALENTINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marchesi Emanuela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ❑ Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 19-12-2025 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- ❑ art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Bressana Bottarone, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marchesi Emanuela

Atto firmato digitalmente